

n. 9970/2010 r.g.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Maria Antonia Maiolino, nella causa civile di I grado iscritta al n. 9970/2010 RG, promossa con atto di citazione

DA

Omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la presente decisione conterrà sostanzialmente la sola esposizione dei motivi della decisione.

Ritiene il Tribunale la domanda attorea sia infondata.

SC. s.p.a. pretende il riconoscimento del privilegio speciale di cui all'art. 9 d.lgs 123/1998: la Procedura ha infatti riconosciuto la fondatezza della pretesa creditoria, ma in via meramente chirografaria.

La difesa della Procedura sostanzialmente è imperniata sulla considerazione che, avendo l'attrice soddisfatto le banche che avevano erogato mutui privi di garanzie a M.G. s.r.l. in bonis ed essendosi quindi surrogata ad un soggetto che poteva vantare un credito meramente chirografario, risulterebbe oggi ingiustificato il riconoscimento di un privilegio inesistente in capo al creditore originario.

La disciplina positiva del privilegio richiesto è contenuta nel d.lgs n. 123/1998, norma quadro che si propone esplicitamente, all'art.1, di individuare *“i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati «interventi», concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi”*.

Quanto alle modalità di attuazione, l'art.2 precisa, al comma 3, che *“I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale”*.

Inoltre il decreto elenca, all'art.7, le varie procedure di erogazione, laddove detta: *I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, omissis..... , concessioni di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.*

L'art.9 poi, di diretto interesse nel caso di specie, ed intitolato "Revoca dei benefici e sanzioni", stabilisce: *1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.*

2. ...

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di

giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 del Dpr 28.1.1988 n.43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

6. ...”

Ora, ritiene il Tribunale che, una volta disciplinata la materia del sostegno pubblico alle imprese, in modo da garantire il rimborso al soggetto erogante il credito attraverso il meccanismo della soddisfazione privilegiata (con una speciale forma di privilegio speciale che ha prevalenza su tutti gli altri titoli di preferenza con sola esclusione delle spese di giustizia e dei crediti di cui all'art. 2751bis c.c. ed a condizione che l'”erogazione di cui si sollecita la restituzione sia stata effettuata ai sensi del presente decreto legislativo”: Cass. n. 3335/2012), sia coerente garantire il beneficio descritto a tutte le forme di finanziamento, sia che vengano come ipotesi di finanziamento diretto sia che giungano come forme di erogazione di garanzia a favore delle imprese beneficiarie, che è dalla stessa norma speciale descritta come una delle fattispecie di sostegno pubblico alle imprese. Ovvero, una volta che lo stesso d.lgs n. 123/1998 ipotizza tra le forme di sostegno pubblico cui è associato il privilegio speciale di cui all'art.9 la prestazione di una garanzia oltre che l'erogazione diretta di una somma di denaro, non pare congruo negare nella prima ipotesi il titolo di prelazione garantito invece nella seconda fattispecie; tanto più che il citato art. 9 non autorizza alcuna differenza di trattamento tra erogazione di somme e prestazione di garanzia.

Del resto nel caso di specie il privilegio discende dalla legge a favore del garante e non in virtù della surroga, cosicché rimarrebbe irrilevante la natura (privilegiata o meno) del credito a fronte del quale è stata prestata la garanzia.

Gli interventi pubblici di sostegno alla economia si realizzano quindi attraverso un procedimento complesso, in cui ad una fase prettamente amministrativa, tesa a selezionare i beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici, segue un negozio privatistico di finanziamento o garanzia, ove la destinazione delle somme allo scopo prefigurato entra nella struttura causale del contratto.

La tipizzazione del procedimento di erogazione del credito per sostegno alle imprese assume peculiare rilievo in quanto il privilegio di cui si discute oggi non è garantito ad ogni credito restitutorio avanzato dall'ente erogante o dal garante, ma – come riferito – nelle sole ipotesi di cui all'art. 9, comma 4. ovvero per i casi di restituzioni conseguenti alla revoca “di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'adempimento riscontrato”.

Ora, il comma 1 ed il comma 3 prevedono la revoca in caso di abuso da parte del finanziato ovvero di “deviazione” dello strumento dallo scopo: circostanze in alcun modo dedotte nel caso di specie.

La clausola residuale prevede, poi, la restituzione conseguente ad “azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria”, genericamente intesi (ammesso peraltro che il privilegio non sia da correlare alle sole ipotesi di revoca in caso di abuso e che quindi anche detta clausola detta interpretarsi come riferita ad intenzionali condotte abusive, come peraltro ritenuto da parte della giurisprudenza di merito). Ebbene, nel caso di

specie non è stato dedotto né tanto meno dimostrato da parte dell'attrice che la revoca del beneficio sia intervenuta a causa di una condotta dell'impresa beneficiaria. I documenti 5A e 5B (atto di quietanza e surroga con Intesa San Paolo e Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l.) menzionano esclusivamente “la richiesta di escussione della garanzia sul mutuo concesso a M.G.”, ma nulla dice in ordine alle ragioni per cui sia stata escussa la garanzia (e quindi perché sia stata – plausibilmente – revocato il finanziamento: ma neppure la circostanza della revoca è in effetti dimostrata). La richiesta di Sace al Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo M.G. (doc. n. 6 attoreo) riferisce che “l'impresa beneficiaria si è resa inadempiente agli impegni assunti” e che si era giunti alla decadenza del beneficio del termine a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo: ma – appunto – si tratta della ricostruzione di SC., ovvero dell'odierna istante, ma nulla al riguardo è stato specificamente dimostrato.

Conseguentemente non sono dimostrati i presupposti necessari per il riconoscimento del privilegio de quo: la domanda attorea va quindi rigettata.

Dalla soccombenza discende la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

P. Q. M.

Il Tribunale di Padova, I sezione civile, in persona del Giudice Monocratico Maria Antonia Maiolino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (n. 9970/2011 r.g.), ogni diversa eccezione e domanda rigettate, così provvede:

- rigetta la domanda attorea;

- condanna l'attrice alla rifusione delle spese sostenute dalla Procedura, liquidate in € 44,25 per spese imponibili, € 2.000,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorari, oltre 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge.

Padova, 23.7.2012

Il Giudice

Maria Antonia Maiolino

IL CASO.it